

## **STATUTO**

“Associazione **PER IL SORRISO DI UN BAMBINO – O.N.L.U.S.**”

### **ARTICOLO 1** **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

L'Associazione viene a denominarsi “Associazione **PER IL SORRISO DI UN BAMBINO – O.N.L.U.S.**” ed opera ai sensi del Codice Civile e delle leggi in materia di Volontariato.

L'Associazione senza fini di lucro, si rivolge a tutti i cittadini favorendo prestazioni gratuite tramite i suoi aderenti soci, salvo i casi previsti dalla legge. Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Soci, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati dai successivi articoli statutari.

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Svizzera 20.

Possono essere istituiti, trasferiti e soppressi, in Italia e all'estero, altri centri, sezioni e sedi secondarie, con deliberazione del Consiglio Direttivo che ne determina l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Possono anche essere istituiti speciali comitati.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea generale dei soci a norma del presente statuto sociale.

### **ARTICOLO 2** **FINALITA'**

Ai sensi dell'art. 10 del DL 04/12/1997 n°460, l'associazione si fonda sull'iniziativa di cittadini volontari che, consci della situazione di grave disagio fisico, morale, sociale e culturale in cui versano bambini e giovani di vaste aree del mondo, intendono impegnarsi per contribuire, per quanto in loro potere, al miglioramento di tale situazione, mediante:

- la diffusione di informazioni sulle situazioni di fame, malattia, degrado in cui versano bambini e giovani in aree geografiche e/o località che di volta in volta entreranno nei progetti dell'Associazione;
- l'adozione di iniziative di ogni genere, anche a carattere commerciale, finalizzate alla raccolta di risorse da destinare al conseguimento delle finalità statutarie;
- il sostegno, mediante il finanziamento o il volontariato, di iniziative esistenti o da avviare, aventi la finalità del miglioramento delle condizioni di salute, nutrizione, contesto familiare e sociale di comunità particolarmente bisognose;

- il sostegno ad attività già esistenti ed intraprenderne di nuove allo scopo di favorire il riscatto morale, educativo, lavorativo ed economico delle comunità a contatto con i bambini e la gioventù in genere del territorio;
- l'interazione con istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private, associazioni e fondazioni in genere (culturali, sportive, ricreative e simili),aziende, testate giornalistiche ed editoriali, reti e programmi televisivi, al fine del reperimento di nuove entrate economiche, di instaurazione di forme di gemellaggio , nonché dell'incremento di nuove iniziative assistenziali;
- la titolarità di eventuali lasciti testamentari, donazioni, legati o finanziamenti erogati dall'Organizzazione Mondiale per il sostentamento del Terzo Mondo, il tutto per il miglioramento in genere delle condizioni di vita dell'infanzia nonché per l'espletamento delle attività svolte dalla medesima Associazione;
- il contributo, in caso di iniziative di analoghe e similari associazioni no-profit legalmente riconosciute o di fondazioni, mediante la propria attività, esperienza e apporto economico, sempre comunque rapportato alle proprie possibilità , al concreto aiuto nei confronti di comunità di poveri di Paesi che versino in stato di emergenza alimentare, di grave e precaria sopravvivenza dovuta ad epidemie o a disastri naturali.

L'Associazione potrà compiere ogni attività utile o necessaria per il perseguimento del proprio scopo ivi compresa fra l'altro l'attività volta all'ottenimento di sovvenzioni, donazioni, e contributi che saranno impiegati esclusivamente per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione .  
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle strumentali e/o direttamente connesse ed accessorie.

### **ARTICOLO 3** **SOCI E CATEGORIE**

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) **FONDATORI**: coloro i quali hanno fondato l'Associazione e si sono impegnati in solido ad affrontare il finanziamento per la costituzione della stessa.
- b) **ORDINARI**: tutte le persone, fisiche e giuridiche e le organizzazioni che ne facciano richiesta e che versino annualmente un contributo stabilito dal Consiglio Direttivo in carica.
- c) **SOSTENITORI**: tutte le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni che ne facciano richiesta e che versino una tantum un contributo di almeno Euro 1.000,00.
- d) **BENEMERITI**: tutte le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni, che ne facciano richiesta e che versino una tantum un contributo di almeno Euro 5.000,00.
- e) **ONORARI**: le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni che, per il loro prestigio, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'Assemblea dei soci può istituire altre categorie di soci, determinando per ciascuna di esse le condizioni di ammissione.

#### **ARTICOLO 4** **SOCI – AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE**

I soci ordinari, sostenitori e benemeriti, sono ammessi a domanda degli interessati con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo e possono impegnarsi nei limiti delle singole possibilità e competenze a prestare volontariamente, gratuitamente e personalmente la loro opera e collaborazione per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi dell'associazione. Per il solo fatto di aver presentato domanda di ammissione si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente statuto e le sue eventuali modifiche regolarmente approvate.

Il socio, ad esclusione del "Fondatore", in relazione alla propria categoria di appartenenza, può dimettersi od essere escluso a norma dell'art. 24 del C.C.

Il Consiglio Direttivo può escludere dall'associazione il socio che, a suo insindacabile giudizio, abbia un comportamento in contrasto con i fini, con la moralità ed il buon nome dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 5** **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei soci, da eventuali donazioni, eredità e lasciti di privati, sovvenzioni regionali, statali e di enti pubblici e/o privati, dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni, iniziative ed attività patrocinate curate e promosse dall'Associazione o da altri in suo favore e da ogni altro eventuale contributo.

Tutto il patrimonio si considera disponibile per le spese di funzionamento o mantenimento e di investimento per il raggiungimento degli scopi statuari. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere nuovamente impiegati per il raggiungimento delle finalità statuarie. In nessun caso potranno essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione saranno devoluti ad altre Onlus, con finalità simili a quelle dell'Associazione .

#### **ARTICOLO 6** **ORGANI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea generale dei soci;
- 2) Il Presidente dell'Associazione;
- 3) Il Consiglio Direttivo

## 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Assemblea generale dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per più mandati.

La loro funzione è esercitata a titolo gratuito salvo i rimborsi spese documentate.

### **ARTICOLO 7** **ASSEMBLEA-COSTITUZIONE**

L'Assemblea è l'organo sovrano rappresentativo della volontà dei soci e le sue delibere, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

### **ARTICOLO 8** **ASSEMBLEA-COMPETENZA**

Sono di competenza:

## a) dell'Assemblea ordinaria

- la nomina del Presidente dell'Associazione
- la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei conti e del suo presidente;
- l'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;

## b) dell'Assemblea straordinaria

- le modifiche del presente statuto;
- lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residui (secondo Art.5).

### **ARTICOLO 9** **ASSEMBLEA-CONVOCAZIONE**

L'Assemblea viene convocata dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione da inviarsi ai

soci almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa o, nel caso di urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno 48 ore prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere inoltrata anche per posta elettronica.

L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione da tenersi non oltre 3 giorni successivi con le stesse modalità.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del programma di attività, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea viene convocata, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto entro un mese dalla ricezione di tale richiesta.

## **ARTICOLO 10** **ASSEMBLEA-PRESIDENZA**

L'Assemblea dei soci viene presieduta dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

In mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza di soci presenti aventi diritto al voto.

Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario.

Il presidente dell'assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei consiglieri, dei revisori o su altro argomento di sua competenza.

## **ARTICOLO 11** **ASSEMBLEA-DELIBERE**

Hanno diritto al voto tutti i soci di cui all'art. 3 del presente statuto. L'Assemblea vota per appello nominale o a schede segrete quando si tratta di votazioni concernenti le persone.

E' ammesso il voto per delega.

Ogni socio può diporre al massimo di due deleghe.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono avere deleghe.

I soci che al momento della assemblea non siano in regola con il pagamento delle quote associative non hanno diritto di voto.

E' comunque possibile regolarizzare la propria posizione di socio anche prima dell'inizio dell'assemblea versando la/le quote arretrate.

Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal voto.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono risultare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea.

## **ARTICOLO 12** **PRESIDENTE ASSOCIAZIONE**

Il Presidente:

- E' eletto dall'Assemblea ed è il rappresentante legale dell'Associazione. Ad esso spetta la firma sociale ed è rieleggibile per più mandati.
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità e garantisce l'attuazione delle delibere anche mediante delega al Vice-Presidente, o al Segretario o altro Consigliere.
- Delibera, in via d'urgenza, su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica al Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale verificherà la sussistenza degli estremi d'urgenza tali da legittimare l'intervento del Presidente.
- In caso d'impedimento oggettivo viene sostituito dal Vice-Presidente, il quale si assume gli stessi poteri; la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento e/o assenza del Presidente.
- Esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

## **ARTICOLO 13** **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque componenti, o da un numero diverso deliberato dall'Assemblea, compreso il Presidente, eletti fra i soci fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti dalla Assemblea ordinaria.

Il consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed elegge, nel suo seno, un vicepresidente e il tesoriere.

Non è ammesso il voto per delega.

Il consiglio dura in carica tre esercizi.

I consiglieri ed il Presidente sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato.

Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituire con delibera consiliare approvata dal collegio dei revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che delibera al riguardo.

L'intero consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica, per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei

soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i sessanta giorni dalla cessazione della maggioranza abbia ricostituito il consiglio.

#### **ARTICOLO 14** **CONSIGLIO DIRETTIVO CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del consiglio ed ai componenti del collegio dei revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Il consiglio può essere convocato anche mediante posta elettronica con avviso di ricevimento.

Il consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno 4 consiglieri o il collegio dei revisori; decorsi inutilmente 10 giorni da tale richiesta, il consiglio viene convocato dal collegio dei revisori.

#### **ARTICOLO 15** **CONSIGLIO DIRETTIVO - ADUNANZA E DELIBERE**

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità è determinante il voto del presidente della riunione.

Non è ammesso il voto per delega.

Le delibere consiliari debbono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente o dal segretario della riunione.

#### **ARTICOLO 16** **CONSIGLIO DIRETTIVO- COMPETENZA**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e per l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria, straordinaria e di disposizione dell'Associazione.

Ove lo ritenga opportuno il consiglio può assegnare funzioni vicarie al vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di un suo impedimento, assenza o mancanza.

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e

grado, spettano al presidente o, in sua mancanza o impedimento, al vicepresidente vicario.

Il Consiglio Direttivo cura la compilazione, tramite il segretario dell'Associazione, del programma annuale, del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre insieme ad una relazione illustrativa all'Assemblea per l'approvazione nei termini di cui all'Art. 9.

### **ARTICOLO 17** **COLLEGIO DEI REVISORI-COMPOSIZIONE**

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto tramite delega.

Almeno un sindaco revisore deve essere eletto tra i soci dell'Associazione.

I componenti del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### **ARTICOLO 18** **COLLEGIO DEI REVISORI- COMPETENZA**

I Revisori dei Conti hanno il controllo della gestione contabile e patrimoniale dell'Associazione e debbono esaminare i bilanci, preventivo e consuntivo, predisponendo una relazione che, insieme a quella del Consiglio Direttivo di cui all'art. 15 del presente statuto, viene presentata all'Assemblea.

### **ARTICOLO 19** **ESERCIZIO**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 20** **DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private non aventi oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi.